



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 novembre 2011 (24.11)
(OR. en)**

17228/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0192 (CNS)**

**POSEICAN 17
REGIO 132**

NOTA

del: Segretariato del Consiglio

alle: delegazioni

n. doc. prec.: 13316/11 POSEIDOM 13 POSEICAN 13 POSEIMA 12 REGIO 57

n. prop. Comm.: COM(2011) 443 definitivo

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la
decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione modificata a seguito della riunione del Gruppo "Regioni ultraperiferiche" tenuta il 10 ottobre 2011.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/546/CE del Consiglio, del 20 giugno 2002, autorizza la Spagna a prevedere fino al 31 dicembre 2011 esenzioni o riduzioni dall'imposta denominata AIEM per taluni prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali possono essere applicate le esenzioni o le riduzioni d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) È giustificato prorogare di due anni il periodo di applicazione della decisione 2002/546/CE, dato che gli elementi di base che giustificano l'autorizzazione prevista dalla presente decisione rimangono invariati. A questo proposito, la relazione della Commissione al Consiglio relativa all'applicazione del regime speciale d'imposta AIEM nelle isole Canarie¹, ha confermato che il funzionamento dell'imposta AIEM era soddisfacente e che non era necessario modificare le disposizioni della decisione 2002/546/CE del Consiglio.
- (3) Inoltre la relazione ricevuta dalle autorità spagnole conferma che gli svantaggi che hanno giustificato l'approvazione dell'esenzione totale e della riduzione dell'imposta AIEM a un elenco di prodotti fabbricati localmente nelle isole Canarie sono ancora esistenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 2002/546/CE, la data del 31 dicembre 2011 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ COM (2008) 528.